

R.G.N.R. [REDACTED]

R.G.GIP. [REDACTED]

TRIBUNALE DI MILANO

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice dell'udienza preliminare,

visto l'atto di contestazione dell'illecito amministrativo ex art. 59 D. Lgs. 231/2001, di cui alla richiesta di rinvio a giudizio in data 15.12.21, formulato nei confronti della

[REDACTED], società avente sede legale in Olanda e sede secondaria in Milano, quale ente responsabile dell'illecito amministrativo derivante dal reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio commesso dal proprio dirigente

[REDACTED], fra il [REDACTED] e il [REDACTED];

vista l'eccezione di nullità, sollevata dalla difesa dell'ente, in ragione della mancata traduzione dell'atto di contestazione nella lingua conosciuta dal legale rappresentante, cittadino straniero;

OSSERVA

Ai sensi degli artt. 34 e 35 D. Lgs. 231/2001, debbono riconoscersi alla persona giuridica che si vede contestato l'illecito amministrativo da reato le garanzie fondamentali spettanti all'imputato nel procedimento penale, salva la clausola di compatibilità, così da ricondurre anche il procedimento a carico dell'ente nell'alveo del principio costituzionale del giusto processo.

Rappresenta primaria garanzia riconosciuta all'imputato nell'ambito del procedimento penale, in ossequio al dettato costituzionale e alla normativa sovranazionale, la messa a conoscenza, in favore del medesimo, qualora cittadino straniero, degli atti principali del procedimento nella lingua da costui conosciuta.

Deve, pertanto, riconoscersi alla società di diritto estero, chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo da reato di cui si sarebbe resa responsabile a mezzo della rappresentanza italiana, il diritto alla ricezione degli atti fondamentali del

procedimento e, segnatamente, della contestazione ex art. 59 D. Lgs. 231/2001, in forma tale da consentire alla persona giuridica l'utile esercizio delle facoltà e dei diritti alla medesima spettanti nell'ambito del procedimento promosso nei suoi confronti.

Esclusa ontologicamente la possibilità di attribuire all'ente collettivo una "lingua madre" o "lingua parlata", come d'altronde incidentalmente già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pare inevitabile doversi fare riferimento, nella peculiare materia di cui trattasi, alla lingua conosciuta dal legale rappresentante o comunque dal preposto alla rappresentanza italiana (a prescindere dalla sua identificazione formale in termini di filiale o sede secondaria). Diversamente optando, d'altra parte, si addiverrebbe alla sostanziale negazione della relativa prerogativa con riferimento all'ente collettivo.

Depone, ancora, nel medesimo senso di cui sopra l'intero sistema della prima notificazione alla persona giuridica responsabile da reato, nelle sue linee essenziali, quali si ricavano dal combinato disposto degli artt. 43 D. Lgs. 231/2001, 154 comma 3 c.p.p. e 145 c.p.c., incentrato proprio sulla messa a conoscenza dell'atto in favore del legale rappresentante, affinché costui, in nome e per conto della società, possa esercitare le facoltà riconosciute dalla legge, all'esito di una disamina consapevole del contenuto.

Nel caso di specie, risulta circostanza incontestata la mancata conoscenza della lingua italiana in capo al legale rappresentante, cittadino straniero, persona fisica ricoprente altresì il ruolo di preposto alla sede secondaria ubicata in Milano, soggetto cui è stato notificato l'atto di contestazione dell'illecito amministrativo in forma non tradotta.

L'argomento di segno contrario proposto dal Pubblico Ministero non pare condivisibile. L'organo requirente, infatti, sostiene l'effettiva conoscenza della lingua italiana in capo alla società estera, per avere la medesima utilmente ed efficacemente partecipato alla gara pubblica di cui all'imputazione, redatto il modello gestionale volto alla prevenzione dei reati e, più in generale, pienamente operato nell'ambito del mercato commerciale italiano.

Deve, pertanto, ritenersi affetto da nullità l'atto di contestazione dell'illecito amministrativo ex art. 59 D. Lgs. 231/2001, di cui alla richiesta di rinvio a giudizio datata 15.12.21, per difetto della traduzione nella lingua conosciuta dal legale rappresentante, soggetto preposto alla sede secondaria italiana.

In accoglimento dell'eccezione difensiva, dichiara la nullità dell'atto di contestazione dell'illecito amministrativo ex art. 59 D. Lgs. 231/2001, di cui alla richiesta di rinvio a giudizio datata 15.12.21.

Milano, 20.05.22

3